



Federazione Italiana Rugby

## COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 02 – s.s.2013/2014

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Prof. Giulio Vesperini	Presidente
Avv. Enzo Paolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente relatore

Il giorno 25 luglio 2013, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine all'appello proposto da D'Amico Roberto avverso la decisione della Commissione Giudicante Federale n° 9/2012-2013 con il quale veniva condannato a due anni di interdizione.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

Il sig. D'AMICO ROBERTO, tesserato come allenatore della IVREA RUGBY veniva deferito in qualità di allenatore della Ivrea Rugby, in occasione della gara san Mauro Ruby/Ivrea Rugby del 27/01/2013, con l'accusa di aver *“consegnato o consentito che altri consegnassero all'arbitro per il riconoscimento fotocopia di un documento di identità, relativo al giocatore Coco Roberto, difforme dall'originale esibito successivamente su richiesta del GSR Piemonte e per aver compiuto e/o consentito che altri compissero atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore diverso da quelli inseriti nella lista gara consegnato all'arbitro”*.

In seguito a rituale istruttoria la Commissione Giudicante Federale lo riteneva responsabile dell'illecito ascrittogli con la seguente motivazione: *“censurabile appare il comportamento del Sig. Roberto D'Amico, in ragione del fatto che, da una parte, ha confermato che in campo era effettivamente presente il Sig. Triana Velasquez Juan Guillermo, e dall'altra, non può ritenersi credibile, proprio per il suo ruolo di allenatore che non fosse a conoscenza della sostituzione, pur apparendo verosimile, come da dichiarazione resa dal Presidente in udienza, che lo stesso D'Amico, non fosse presente nella fase di identificazione dei giocatori prima della gara”*, irrogandogli la sanzione di 2 anni di interdizione.

\*\*

Interposto appello, il D'Amico chiedeva la revoca o la riduzione della pena inflitta nel merito *“perché il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento soggettivo ed oggettivo”*, e in via di subordine per *“mancanza e/o contraddittorietà della prova circa la sussistenza degli illeciti contestati”*.



Federazione Italiana Rugby

La difesa dell'appellante assumeva che il signor D'Amico nella data del 27/01/2013 era a conoscenza dei propri atleti dal punto di vista fisico ma non poteva parimenti essere a conoscenza dei loro rispettivi nomi e cognomi non avendo gli stessi trascorso un periodo sufficiente a maturare tale conoscenza.

Il periodo trascorso dal tesseramento dell'allenatore all'incontro del 27/01/2013 era di circa un mese e mezzo con un'interruzione del campionato di circa 20 giorni. Come dichiarato dallo stesso allenatore il primo allenamento era avvenuto in data 11/01/2013, quindi, aveva potuto conoscere i propri giocatori soltanto per 15 giorni circa e più precisamente per cinque incontri. Ad avviso della difesa il signor D'Amico poteva non conoscere tutti i nomi dei propri giocatori a causa del breve lasso di tempo intercorso.

A riprova di tali affermazioni – sempre ad avviso della difesa – stanno le dichiarazioni rese dalla signora Capobianco durante l'istruttoria di primo grado ove affermava che: *“Ho operato da sola... Nessun altro era a conoscenza dell'irregolarità posta in essere... Anche l'allenatore non era a conoscenza in quanto non ha predisposto lui la lista gara e non sapeva che il tesseramento del ragazzo che ha giocato non era ancora arrivato”*.

Tale ignoranza dell'allenatore circa i fatti per i quali il medesimo è stato successivamente condannato, non sarebbe stata presa in considerazione dal Giudicante di Prime Cure. L'allenatore, oltre a non conoscere i nomi di tutti i giocatori non poteva parimenti essere al corrente dell'irregolarità del signor Velasquez. Soltanto la signora Capobianco, “reo-confessa”, espletava dette operazioni burocratiche come ampiamente dichiarato dallo stesso Presidente Franco Rosso: *“Credo sia stata un'iniziativa personale del dirigente accompagnatore Gisella Capobianco e non credo che altri fossero a conoscenza delle irregolarità... Credo che anche l'allenatore non ne fosse a conoscenza non avendo visto chi fosse stato iscritto nel foglio gara”*. Comunque nel caso di specie – conclude la difesa - il coinvolgimento del signor D'Amico non è stato provato da nessun atto istruttorio, ma tuttalpiù le dichiarazioni assunte nel procedimento di primo grado hanno dimostrato la sua totale estraneità ai fatti. I giudici di prime cure avrebbero motivato la propria decisione affermando semplicemente che *“non può ritenersi credibile”* che l'allenatore non fosse a conoscenza dei fatti in virtù del suo ruolo senza allegare alcuna prova che fondi tale decisione.

Comparivano in udienza il D'Amico assistito dal difensore.

@@@@@

La domanda può essere accolta solo parzialmente.

La Commissione d'appello ritiene il D'Amico estraneo alle ipotesi previste nell'art. 27.1 lett. m) 23.1 lett. a), 21.1 e 21.2 del Regolamento di giustizia ma, dalle emergenze istruttorie nonché dalle dichiarazioni del D'Amico medesimo, può confermarsi la decisione di primo grado sotto il profilo disciplinato dall'art. 19.1 con la riduzione della pena a quindici mesi di interdizione.



Federazione Italiana Rugby

**P.Q.M.**

La **Commissione di Appello Federale**,

**visto** l'articolo 82 del Regolamento di Giustizia della FIR,

**a c c o g l i e**

parzialmente l'appello proposto dal sig. Roberto D'Amico avverso la decisione nr. 9/2012-2013 del 10.6.2013 della Commissione giudicante federale e, ritenuta la condotta assumibile nell'ipotesi di cui all'art. 19.1 del regolamento di giustizia, **ritiene** il sig. Roberto D'Amico responsabile dell'infrazione di doveri di lealtà connessi al suo ruolo e applica allo stesso la sanzione della pena di mesi 15 di interdizione a far data dal 10.6.2013.

Dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 25 luglio 2013

Il Presidente

Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretario C.A.F.